

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Contratto di Assicurazione Ramo Danni POLIZZA ART DEALERS

Set informativo

Edizione 5 giugno 2024

Il presente Set Informativo, contenente:

- il Documento Informativo Precontrattuale Danni;
- il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI



Assicurazione per Mercanti d'Arte

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di MAG SPA società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione temporanea che assicura mercanti d'arte.



Che cosa è assicurato?

- La Compagnia indennizzerà l'Assicurato indicato nella Scheda allegata a questa Polizza, in conformità con quanto stabilito dalla presente Polizza, i danni materiali e diretti, di qualsiasi natura, subiti dal medesimo in caso di perdita o danneggiamento dei beni elencati nel modulo allegato a causa di sinistri verificatisi durante la validità del presente Contratto di Assicurazione, sia nei locali come fuori, e alla concorrenza dei rispettivi importi assicurati.
- Gli Assicuratori presteranno la copertura per merci temporaneamente affidate a restauratori. Resta comunque convenuto che tali merci sono in garanzia esclusivamente presso le Sedi dei suddetti terzi.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Testo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate., nonché colpi di stato civile e militare, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al Testo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede delle limitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:



- ! In nessun caso gli Assicuratori saranno responsabili per una somma superiore ai limiti di risarcimento indicati alle rispettive Partite
- ! Sono esclusi dalla copertura rischi cyber.
- ! La responsabilità degli Assicuratori relativa alla Partita (1) è limitata a escludere qualsiasi altra perdita o danno che dovesse verificarsi fuori dai locali indicati nella Scheda di Copertura, salvo quanto indicato nella suddetta clausola merce presso terzi.



Dove vale la copertura?

- GIACENZA STOCK
 La copertura è operante presso le Ubicazioni del rischio indicate nella Scheda di copertura
- TRASPORTI

 La copertura è operante in tutto il mondo ad esclusione dei Paesi Sanzionati e/o Belligeranti. In particolare si precisa che sono esclusi transiti/spedizioni da/per Russia, Bielorussia e Ucraina compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

L'Assicurato è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi: tenuta e aggiornamento di registrazioni particolareggiate o documentazione sostitutiva di tutte le vendite, gli acquisti ed altre operazioni inerenti ai beni assicurati, In caso di sinistro le registrazioni o documentazioni dovranno essere messe a disposizione degli Assicuratori o dei loro incaricati.



Quando e come devo pagare?

Si conviene fra le Parti di frazionare il premio annuale di polizza, in due rate semestrali da pagarsi la prima alla firma del contratto, la seconda entro 30 giorni dalla scadenza semestrale. I premi successivi, relativi ad eventuali variazioni contrattuali, dovranno essere pagati in un'unica soluzione. In caso di sospensione della garanzia, di cessazione di rischio e/o annullamento e/o risoluzione anticipata del contratto, l'Assicurato è obbligato a corrispondere, ai sensi degli artt. 1896, 1897, 1898, 1901 e 1918 del Codice Civile anche la rata residua. In caso di sinistro è in facoltà degli Assicuratori richiedere, anche prima della scadenza, il pagamento della rata semestrale non ancora corrisposta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha la durata indicata in Scheda di Copertura.



Come posso disdire la polizza?

Se in scheda di copertura è previsto il tacito rinnovo è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata almeno con preavviso di 30 giorni prima della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto il tacito rinnovo, non è previsto il diritto di disdetta.





Assicurazione Per Mercanti D'Arte Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG Spa Product: Assicurazione Per Esibizioni di opere d'arte

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 21/14/2024 II DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

<u>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della</u> sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com E-mail: lloydseurope@lloyds.com Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2022, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 295 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 618 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 209%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 74 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 470 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2022 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?





Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono assicurati:

- Scorte e merci inerenti all'attività dell'Assicurato, sia di sua proprietà che affidate alle sue cure e alla sua custodia o al di lui controllo
- Mobilio, attrezzature ad uso ufficio o commerciale, installazioni fisse, accessori, macchinari, impianti, casseforti e sistemi di allarme di proprietà o dei quali l'Assicurato sia responsabile.
- I locali ove si svolge l'attività dell'Assicurato e le pertinenze e gli infissi del proprietario dei locali o quelli di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile in qualità di conduttore, contro danni causati dai ladri o rapinatori (anche nel caso di tentato furto o rapina).

SEZIONE TRASPORTO

Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto

La garanzia trasporto è operante a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?		
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO		
D	Proceeds decreased to the second control of	
Deprezzamento	in caso di danno parziale, il risarcimento sarà calcolato tenendo conto del costo di restauro più il deprezzamento subito dal Bene, Il risarcimento non	
	potrà superare il valore totale del bene	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
Non previste		

A	

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'art.1 Esclusioni - delle Condizioni Generali (Mod.IT2249B), è abrogato e sos dal seguente:

La presente assicurazione non copre:

- E1 qualsiasi perdita o danno arrecato alla Proprietà assicurata causato o derivante da:
 - a) furto o disonestà connessi da/o in collusione con un Titolare, un Socio, un direttore o altro dirigente oppure con qualsiasi dipendente dell'Assicurato è stata affidata o prestata;
 - b) lavoro effettuato durante modifiche, rifiniture, rinnovi, riparazioni, restauri, ristrutturazione o processi similari;
 - c) rottura parziale o totale di articoli di natura fragile a meno che tale rottura sia causata da ladri o da incendio;
 - d) perdite di beni assicurati constatate in sede di inventario, che non siano state anteriormente denunciate agli Assicuratori a meno che l'Assicurato provi che la perdita è dovuta ad un rischio coperto dal presente Contratto di Assicurazione;
 - e) furto o scomparsa di beni assicurati da veicoli stradali di qualsiasi tipo lasciati incustoditi che siano di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti o furto o scomparsa di tali veicoli contenenti beni assicurati.



- Ai fini della presente esclusione si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti a bordo del veicolo o accanto ad esso;
- f) perdita o danneggiamento dei beni assicurati causati da normale uso e da deterioramento graduale, da tarme o parassiti, da ossidarsi, da logorio o da guasti meccanici o elettrici, fatta eccezione per i danni dipendenti da guasto meccanico di fermagli, incastonature o contenitori;
- g) condizioni atmosferiche o climatiche oppure eccessi di temperatura a meno che tale perdita o danno sia causato da incendio, fulmine, scoppio, tempesta, inondazione o terremoto;
- h) perdita, distruzione o danneggiamento di beni assicurati causati da vibrazioni atmosferiche provocate da aeromobili o altri veicoli volanti a velocità sonica o supersonica;
- i) perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.
- rischi di guerra come descritti nella prima pagina della polizza "J" dei Lloyd's alla quale è allegato questo Modulo.
- E2 perdita o danno alle proprietà assicurate mentre si trovano nei locali di un imballatore e/o spedizioniere, o di magazzini (diversi dai locali citati nel contratto) a meno che sia assicurata presso tali locali, essendo in attesa di spedizione e la spedizione sia coperta da questa Polizza;
- E3 perdita o danno arrecato ad enti per i quali l'Assicurato sia responsabile (legalmente o in altra forma) in suo possesso nell'interesse di qualsiasi persona a meno che tale proprietà sia stata ufficialmente presa in carico negli appositi registri;
- E4 l'ammontare della franchigia stabilita nel Modulo per ogni perdita o danno subito;
- E5 danni consequenziali di ogni tipo.
- E6 Gli Assicuratori non pagheranno per nessun tipo di:
 - (a) Danni informatici:
 - perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da:
 - i. l'uso o l'incapacità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma;
 - ii. qualsiasi virus informatico;
 - iii. qualsiasi hoax relativa al computer relativa a i. e / o ii. sopra.

LLOYD'S



Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola (a) non si applica al caso, che risulta altrimenti coperto, di danno fisico alla proprietà assicurata direttamente causato da furto, rapina, furto con scasso, o altra azione criminale qualora un computer, un sistema informatico, un programma informatico, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, che è esclusivamente mirato a o contro l'Assicurato o la sua proprietà, viene utilizzato nella commissione degli atti di furto, furto con scasso, rapina e o altra azione criminale.

(b) Dati elettronici:

perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.

Le seguenti clausole saranno operanti:

- Clausola delle malattie trasmissibili
- Clausola esclusione contaminazione radioattiva
- Clausola di esclusione rischio informatico
- Appendice di esclusione Terrorismo (se richiamata in scheda di copertura)



Ci sono limiti di copertura?

In nessun caso gli Assicuratori saranno responsabili per una somma superiore ai limiti di risarcimento indicati alle rispettive Partite.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?			
Cosa fare in	Denuncia di sinistro:		
caso di	In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a		
sinistro?	qualsiasi indennizzo dovranno:		
	 a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o 		
	l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,		
	b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.		
	Assistenza diretta / in convenzione: Non applicabile.		
	Gestione da parte di altre imprese: Non applicabile.		
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.		
Dichiarazioni inesatte o	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono		
reticenti	comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.		
Obblighi	Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori		





dell'impresa	provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento
	giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Quando e come devo pagare?		
Premio	Si conviene fra le Parti di frazionare il premio annuale di polizza in due rate semestrali da pagarsi la prima alla firma del contratto, la seconda entro 30 giorni dalla scadenza semestrale. I premi successivi, relativi ad eventuali variazioni contrattuali, dovranno essere pagati in un'unica soluzione. In caso di sospensione della garanzia, di cessazione di rischio e/o annullamento e/o risoluzione anticipata del contratto, l'Assicurato è obbligato a corrispondere, ai sensi degli artt. 1896, 1897, 1898, 1901 e 1918 del Codice Civile anche la rata residua. In caso di sinistro è in facoltà degli Assicuratori richiedere, anche prima della scadenza, il pagamento della rata semestrale non ancora corrisposta.	
Diminuzione del Rischio	Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni	
Sospensione	In caso di sospensione della garanzia, di cessazione di rischio e/o annullamento e/o risoluzione anticipata del contratto, l'Assicurato è obbligato a corrispondere, ai sensi degli artt. 1896, 1897, 1898, 1901 e 1918 del Codice Civile anche la rata residua. In caso di sinistro è in facoltà degli Assicuratori richiedere, anche prima della scadenza, il pagamento della rata semestrale non ancora corrisposta.	
Recesso in caso di	Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal	
Sinistro	pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.	

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r all'intermediario previsto in polizza.	
Risoluzione	Non vi sono informazioni aggiuntive.	



A chi è rivolto questo prodotto?





Mercanti d'Arte.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 29%

COME POSSO PRES	ENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a:
	Servizio Reclami
	Lloyd's Insurance Company S.A.
	Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
	Fax: +39 02 6378 8857
	E-mail: <u>lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com</u> o
	lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com
	Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un
	riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni
	di calendario dalla presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in
	caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro
	quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo,
	l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la
	Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
	IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
	via del Quirinale 21 - 00187 Roma
	Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)
	Tel: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero)
	Fax: +39 06 42133 206
	E-mail: ivass@pec.ivass.it
	Il sito IVASS <u>www.ivass.it</u> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di
	presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito
	modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORREF	□ RE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzi	one delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco
	del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (Legge
	9/8/2013, n. 98)
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
assistita	
Altri sistemi	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati
alternative di	all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di
risoluzione delle	risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della
controversie	procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.





PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI GENERALI Mod IT2249B

DEFINIZIONI

Assicurazione: Il contratto di assicurazione; **Contraente**: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicuratori: Membri del Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione;

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la presente assicurativa; **Rischio**: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art. 1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate., nonché colpi di stato civile e militare, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- **1.2** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- **1.3** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- **1.5** Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il



premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi —escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente-superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 7) OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.

Art. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

Art. 10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente del Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art.12) MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti liquidatori devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;



- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7);
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. 11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolati per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dall'Assicurazione (vedi Scheda di Polizza) in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

Art. 15) ONERI FISCALI

 $D\Lambda T\Lambda$

Gli Oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

DATA	L ASSICUITATION CONTINUENTE
espressamente le disposizioni contenute nei seguenti artic Art. 6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 8 Reco	ttoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare coli delle Condizioni Generali : esso in caso di sinistro; Art. 11 Procedura per la valutazione o dell'indennizzo; Art. 14 Domande giudiziali; Art.15 Oneri

L'ACCICLIDATO/CONTDAENTE

L'ASSICURATO/CONTRAENTE



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ART DEALER

DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale con il significato loro attribuito dagli Assicuratori.

Atti di terrorismo	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo.
Broker	Quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione, riconosciuto dagli Assicuratori.
Contenuto generico	Mobilio, attrezzature ad uso ufficio o commerciale, installazioni fisse, accessori, macchinari, impianti, casseforti e sistemi di allarme di proprietà o dei quali l'Assicurato sia responsabile.
Coverholder	il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo.
Intermediario	il Broker o Agente di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione.
Danni materiali	Qualsiasi distruzione, danneggiamento, scomparsa, perdita di una cosa o di una sostanza componente materiale del bene assicurato.
Dati elettronici/file personali	Si intende qualunque informazione, registrazione o dato memorizzato su supporto informatico danneggiato da un Sinistro coperto dal presente contratto.
Deprezzamento	Il decremento del valore dei beni assicurati in seguito a Sinistro coperto da garanzia.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Franchigia	L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata che viene detratto dall'importo indennizzabile e che rimane a carico dell'Assicurato. Laddove siano previsti limiti di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia, dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di Indennizzo.
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene con la finalità di trarne profitto per sé o per altri.



Incendio	Combustione di cose materiali al di fuori d'appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.
Infissi e arredi fissi	Tutti gli infissi ed oggetti fissi che costituiscono parte della struttura dei locali assicurati tra cui: decorazioni, tra cui carta da parati, pitture murali e stencil; bagni in muratura; cucine in muratura; pavimentazioni.
Merci	Scorte e merci inerenti all'attività dell'Assicurato, sia di sua proprietà che di proprietà di Terzi affidate alle sue cure e alla sua custodia o al di lui controllo.
Opere non fragili	Oggetti d'arte in genere non fragili, dipinti, disegni, fotografie, litografie, stampe, tappeti, arazzi, tessuti d'arte, mobili antichi, sculture non fragili, marmi, libri, cornici.
Opere fragili	Oggetti d'arte in genere fragili, vetri, terrecotte, ceramiche, porcellane, maioliche, specchiere, dipinti su vetro, mosaici, micromosaici, orologi antichi, orologi da tavolo, pendole, avori,coralli, pietre dure e semipreziose, argenti.
Periodo di Assicurazione	L'arco temporale di validità del presente contratto di Assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.



Primo Rischio Assoluto	Forma di copertura assicurativa che prevede il risarcimento di danni e perdite da parte della Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore attribuito ai beni assicurati. Non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Rapina	Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Scheda di copertura	Il documento annesso alla presente Polizza che indica i dati dei rischi assicurati, la somma assicurata e tutte le altre informazioni riguardanti l'Assicurazione. La Scheda di copertura forma parte integrante della presente Polizza.
Scoperto	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sull'Indennizzo o sul risarcimento liquidabile a termini di polizza che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino deflagrare di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non causato da esplosione.
Stima accettata	Il valore dei beni che ai fini dell'Assicurazione risulti da perizie di stima a mano del Broker e/o dell'Assicurato.
Territorio italiano	Il territorio compreso entro i confini della Repubblica Italiana, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Valore dichiarato	Il Valore dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi l'onere della prova di detto valore in caso di Sinistro.
Valore commerciale	Il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.



COPERTURA ASSICURATIVA:

La Compagnia indennizzerà l'Assicurato indicato nella Scheda di copertura in conformità con quanto stabilito dalla presente Polizza, per i danni materiali e diretti, di qualsiasi natura, subiti dal medesimo in caso di perdita e/o danneggiamento dei beni assicurati, fino a concorrenza degli importi indicati nella Scheda di copertura allegata a causa di sinistri verificatisi durante la validità del presente Contratto di Assicurazione, sia nei locali che-fuori nel rispetto dei limiti territoriali indicati in polizza

FRANCHIGIA:

Gli Assicuratori risarciranno all'Assicurato la somma liquidata a termini di detta assicurazione, sotto deduzione dell'importo in Euro indicato nella Scheda di copertura che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

LIMITI TERRITORIALI:

GIACENZA - STOCK

La copertura è operante presso le Ubicazioni del rischio indicate nella Scheda di copertura.

TRASPORTI

La copertura è operante in tutto il mondo ad esclusione dei Paesi Sanzionati e/o Belligeranti. In particolare si precisa che sono esclusi transiti/spedizioni da/per Russia, Bielorussia e Ucraina compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk.

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

Ogni sinistro dove essere in prima istanza indirizzato a:

Mag SpA

Via Delle Tre Madonne 12 – 00197 Roma (RM) Tel. 39 06 85 30 65 40/-Fax 39 06 85 30 65 65

Email: rome@magitaliagroup.com

ESCLUSIONI

L'art.1 Esclusioni - delle Condizioni Generali (Mod.IT2249B), è abrogato e sostituito dal seguente: La presente assicurazione non copre:

- E1 qualsiasi perdita o danno arrecato alla Proprietà assicurata causato o derivante da:
 - a) furto o disonestà connessi da/o in collusione con un Titolare, un Socio, un direttore o altro dirigente oppure con qualsiasi dipendente dell'Assicurato è stata affidata o prestata;
 - b) lavoro effettuato durante modifiche, rifiniture, rinnovi, riparazioni, restauri, ristrutturazione o processi similari da personale non specializzato;
 - c) perdite di beni assicurati constatate in sede di inventario, che non siano state anteriormente denunciate agli Assicuratori a meno che l'Assicurato provi che la perdita è dovuta ad un rischio coperto dal presente Contratto di Assicurazione;
 - d) furto o scomparsa di beni assicurati da veicoli stradali di qualsiasi tipo lasciati incustoditi che siano di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti o furto o scomparsa di tali veicoli contenenti beni assicurati.
 - Ai fini della presente esclusione si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti a bordo del veicolo o accanto ad esso;
 - e) perdita o danneggiamento dei beni assicurati causati da normale uso e da deterioramento graduale, da tarme o parassiti, da ossidarsi, da logorio o da guasti meccanici o elettrici, fatta eccezione per i danni dipendenti da guasto meccanico di fermagli, incastonature o contenitori;
 - f) condizioni atmosferiche o climatiche oppure eccessi di temperatura a meno che tale perdita o danno sia causato da rottura degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, incendio, fulmine, scoppio, tempesta, inondazione o terremoto;
 - g) perdita, distruzione o danneggiamento di beni assicurati causati da vibrazioni atmosferiche provocate da aeromobili o altri veicoli volanti a velocità sonica o supersonica;
 - h) perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
 - i) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto:
- E2 perdita o danno alle proprietà assicurate mentre si trovano in locali o magazzini diversi dai locali citati nel contratto, a meno che sia assicurata presso tali locali, o essendo in attesa di spedizione e la spedizione sia coperta da questa Polizza;
- E3 perdita o danno arrecato ad enti di terzi per i quali l'Assicurato sia responsabile (legalmente o in altra forma) o che siano in possesso dell'Assicurato, a meno che tale proprietà sia stata ufficialmente presa in carico dall'Assicurato e ciò risulti contrattualmente e dagli appositi registri della galleria;
- E4 l'ammontare della franchigia stabilita nella Scheda di copertura per ogni perdita o danno subito;
- E5 danni consequenziali di ogni tipo.



E6 Gli Assicuratori non pagheranno per nessun tipo di:

(a) Danni informatici:

perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da:

- i. l'uso o l'incapacità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma;
- ii. qualsiasi virus informatico;
- iii. qualsiasi hoax relativa al computer relativa a i. e / o ii. sopra.

Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola (a) non si applica al caso, che risulta altrimenti coperto, di danno fisico alla proprietà assicurata direttamente causato da furto, rapina, furto con scasso, o altra azione criminale qualora un computer, un sistema informatico, un programma informatico, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, che è esclusivamente mirato a o contro l'Assicurato o la sua proprietà, viene utilizzato nella commissione degli atti di furto, furto con scasso, rapina e o altra azione criminale.

(b) Dati elettronici:

perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

C8 L'Assicurato è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

tenuta e aggiornamento di registrazioni particolareggiate o documentazione sostitutiva di tutte le vendite, gli acquisti ed altre operazioni inerenti ai beni assicurati, In caso di sinistro le registrazioni o documentazioni dovranno essere messe a disposizione degli Assicuratori o dei loro incaricati.

C9 Protezioni:

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia del Contratto che i sistemi di protezione e le misure di sicurezza dichiarati nella Scheda di copertura allegato o nella Proposta debbono essere attivate durante le ore di chiusura dell'azienda e non possono essere assolutamente modificate né eliminate senza il consenso degli Assicuratori. Ogni eliminazione e/o modifica anche parziale ai sistemi di protezione ed alle misure di sicurezza di cui sopra dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame ed all'approvazione degli Assicuratori. In caso di cattivo funzionamento dei predetti sistemi di protezione l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione agli Assicuratori e porre in essere le misure di protezione alternative stabilite di comune accordo. Infine dovrà essere immediatamente comunicato agli Assicuratori ogni preavviso di ritiro della protezione di forze di Polizia o altre forze di sicurezza, ove previste.

C10 Nei periodi e nelle ore di chiusura dell'azienda, tutte le chiavi ed i duplicati all'uso degli impianti di allarme e all'apertura delle casseforti e caveau devono essere riposte fuori dai locali dell'azienda stessa, salvo patto speciale che dovrà essere espressamente contenuto nella Scheda di copertura allegato.

C11 Diligenza necessaria:

l'Assicurato si impegna ad usare tutta la sua diligenza a fare tutto ciò che è ragionevolmente necessario per evitare o diminuire la perdita o il danno arrecato agli enti assicurati.

C12 Denuncia di sinistro:

è condizione specifica di questa polizza che l'Assicurato comunichi al più presto possibile al Coverholder indicato nella scheda di Copertura l'esistenza di ogni perdita, danno o ulteriore evenienza che in qualche modo possa costituire oggetto di reclamo ai sensi di questa polizza. Si intende sottolineare che tale comunicazione dovrà essere confermata per iscritto.

C13 Prova della perdita:

è condizione di questa Polizza che nell'eventualità di perdita o danno arrecato alla proprietà assicurata, l'Assicurato dovrà, a proprie spese, darne avviso e prova agli Assicuratori. Inoltre egli dovrà, sempre che ne sia in grado, delucidare gli Assicuratori in merito a tutte le circostanze della perdita o del danno



di cui i medesimi facciano ragionevolmente richiesta e sarà anche tenuto a cooperare con gli Assicuratori stessi o con i loro rappresentanti durante l'inchiesta e comunque nello svolgimento di tutte le operazioni necessarie.

C14 Base di valutazione:

in caso di sinistro che colpisca gli enti assicurati di questa polizza, la proprietà assicurata verrà valutata come segue:

- a) merce di proprietà dell'Assicurato:
 - per i Beni elencati: il valore indicato nella stima in possesso degli assicuratori;
 - per i beni non elencati il prezzo di vendita meno il 30%;
- b) in caso di merci vendute ma non consegnate agli acquirenti: al prezzo di vendita;
- in caso di proprietà appartenente a terzi ma affidata alla custodia o al controllo dell'Assicurato: sulla base del valore di mercato immediatamente precedentemente la perdita oppure in base alla responsabilità dell'Assicurato verso il terzo;
- d) in caso di danno parziale, il risarcimento sarà calcolato tenendo conto del costo di restauro più il deprezzamento subito dal Bene, Il risarcimento non potrà superare il valore totale del bene.
- e) In caso di opera replicabile e l'artista sia in vita, il costo di rifacimento dell'opera compreso il costo orario dell'artista.
- f) per i Beni assicurati alla Partita (2) Contenuto generico: il costo di rimpiazzo al netto del deprezzamento o il costo della riparazione, quale dei due inferiore.

A seguito del pagamento del valore totale di un oggetto perduto o danneggiato, gli Assicuratori diventeranno proprietari e si riservano il diritto di prendere possesso del Bene.

Oggetti formanti un paio o una serie-Limiti di risarcimento:

Qualora si assicuri con unica partita l'insieme di più oggetti formanti un paio o una serie, per i quali si dichiari solo il valore totale dell'insieme senza specificare il valore dei singoli componenti, l'indennizzo dovuto per i singoli elementi componenti il paio o la serie non supererà il valore che gli stessi hanno come oggetti singoli, né quello che essi proporzionalmente rappresentano nella somma assicurata per il paio o per la serie.

In nessun caso gli Assicuratori saranno responsabili per una somma superiore ai limiti di risarcimento indicati alle rispettive Partite.

C15 Altre assicurazioni:

L'Assicurato deve dare comunicazione agli Assicuratori se esistono altre polizze che coprono gli stessi beni per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente assicurazione. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dal Contratto di Assicurazione, con preavviso di 15 giorni.

C16 Rivalsa: (ex art. 1916 c.civ.)

Nel caso la Compagnia fosse tenuta al pagamento di una qualsiasi somma in forza della presente Polizza, gli stessi sono autorizzati ad esperire in nome e per conto dell'Assicurato e a loro spese, azione di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili.

L'Assicurato si impegna a fornire alla Compagnia tutta quella assistenza in suo potere che la Compagnia possa ragionevolmente richiedere per far valere i propri diritti e nel caso venisse da loro richiesto, produrre i documenti necessari per mettere in condizione la Compagnia di far valere i loro diritti per conto dell'Assicurato.

C17 Annullamento:

Questa Polizza potrà essere annullata in ogni momento su richiesta scritta dell'Assicurato da inoltrarsi a chi ha emesso l'assicurazione in questione e che ne cura l'amministrazione. Il premio relativo sarà calcolato sulla base del pro-rata al cui importo andrà aggiunto un premio minimo pari a 2/10 del premio annuo.



L'avviso sarà considerato debitamente ricevuto se inviato per posta tramite lettera raccomandata all'indirizzo del Broker.

C18 Sezione Trasporto

Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto

La garanzia trasporto è operante a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente
- metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso
- bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati
- anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti;
- nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Rischi guerre e mine sopra merci

Sono sempre compresi in garanzia i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Limiti temporali e spaziali della garanzia

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;

- qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:

in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» dovrebbe intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco; in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

-per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.



Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

Durante i trasporti la garanzia è prestata a condizione che:

- 1.1. valori trasportati con qualunque mezzo fino a Euro 250.000,00 siano effettuati da un accompagnatore dotato di telefono cellulare che dovrà garantire la sorveglianza ininterrotta.
- 1.2. valori trasportati da Euro 250.000,00 fino a Euro 5.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate.
- 1.3. Valori trasportati da Euro 5.000.000,00 fino a Euro 20.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate da guardiania armata
- 1.4. Durante le giacenze di transito, nelle quali le opere rimangono in giacenza al vettore, le opere stesse devono essere custodite in locali chiusi, protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio con Forze dell'Ordine o Istituti di Vigilanza Privata.

Trasporti a cura del Contraente e suo personale/staff

Sono compresi automaticamente in garanzia i trasporti a cura del Contraente gallerista e/o del personale/Staff del Contraente fino a concorrenza della somma indicata in Scheda di polizza. Nel rispetto delle seguenti condizioni di operatività:

- Obbligo di imballaggio a regola d'arte e con materiali idonei allo stato conservativo, tipologia, misure e peso del bene trasportato
- Almeno due persone a bordo mezzo equipaggiate con telefono cellulare
- Scoperto 15% per ogni e ciascun sinistro in capo all'Assicurato, in caso di danni in costanza di trasporto
- Esclusione operatività di garanzia in ipotesi di veicolo lasciato incustodito.

Trasporti tra sedi del Contraente e movimentazioni interne

Sono compresi automaticamente in garanzia i trasporti tra le diverse sedi del Contraente e le movimentazioni interne, senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma assicurata è pari o inferiore ad € 500.000,00 per singolo trasporto.

Per somme superiori o condizioni di trasporto diverse rispetto a quelle sopra descritte, la garanzia è valida dopo richiesta dell'Assicurato/Contraente alla Società e conferma scritta della Società con emissione di apposita appendice. I premi relativi alle coperture sopra descritte verranno corrisposti a fine periodo assicurativo, in sede di regolazione premio sulla base del tasso concordato per il corrispondente valore caso per caso.

Condition Report

È condizione essenziale per l'efficacia del contratto che, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato e prima della partenza delle opere, venga redatto un Condition Report descrittivo dello stato di conservazione delle opere o venga fornita agli Assicuratori documentazione fotografica prodotta nel periodo immediatamente precedente alla partenza delle opere. Lo stesso Condition Report – o documentazione fotografica – dovrà essere redatto anche al ritorno delle opere nel loro luogo di origine per la verifica di eventuali danni. In assenza di detto Condition Report – o documentazione fotografica – non potranno essere reclamati danni derivanti da rotture o simili.



Colpa grave

Salvo i casi di dolo la Società rinuncia espressamente a rivalersi nei confronti del gallerista, suoi dipendenti e fornitori per danni occorsi alle opere assicurate. Sono pertanto compresi i danni derivanti da colpa grave.

Insetti, tarli, tarme, parassiti e animali nocivi

A deroga della lett. f) dell'Art. E1 Esclusioni, la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della polizza.

Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Variazioni di luce

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da irradiazione luminose purché a seguito di evento accidentale quale ad esempio cattivo allestimento, sbalzo di corrente, rottura dell'impianto.

Enti all'aperto

La polizza copre i danni materiali e diretti occorsi alle opere d'arte e design collocate in luogo aperto, con le seguenti esclusioni:

- a) danni da escrementi/imbrattamenti di animali;
- b) danni da eventi atmosferici ordinari:
- c) usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento.

Coppie, Set, Parures

In caso di Sinistro che colpisca un bene assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l'Indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore di mercato è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, serie o parure, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

Terrorismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici.

Rinuncia alla rivalsa

Gli Assicuratori rinunciano espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, purché specializzati, degli installatori, dei depositari e degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo e/o di colpa grave.

Onorari dei periti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata con un massimale fino al 10% del valore dell'opera e un massimo di €10.000,00 per evento sinistro.



C19 Sanction Suspension Clause (Clausola Sospensione Sanzioni).

È condizione della presente (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di una copertura, il pagamento di una richiesta di indennizzo e l'erogazione di una prestazione siano sospesi nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di indennizzo o l'erogazione di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbero tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in base a: a. risoluzioni delle Nazioni Unite; o b. sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Tale sospensione continuerà fino a quando il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Libera traduzione della clausula Lloyd's LMA3200 05 ottobre 2023 in inglese. In caso di contrasto fra le versioni, quella che prevarrà è la versione in Inglese.

C20 JS2020-11 Clausola delle malattie trasmissibili

- 1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
- 2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
- 3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
- 4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011 23 Giugno 2020

C21 ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO E DI DATI CON LIMITAZIONI IN CASO DI FURTO Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
 - 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 - 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 - 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.



- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
 - 4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
 - 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013 29 ottobre 2020

C22 CLAUSOLA COVERHOLDER

Il Coverholder agisce come agente di Lloyd's Insurance Company S.A. nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del Accordo di nomina del Coverholder con il Riferimento del Mercato Unico dichiarato all'interno di questo certificato/polizza/endorsement

C23 CL370 (Italy) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

- 1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

DATA	ASSICURATO/CONTRACINTE
DATA	ASSICURATO/CONTRAENTE



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

di aver preso conoscenza delle Norme che regolano l'assicurazione, delle **Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione** e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni

Art. 2 Esclusioni

Condizioni particolari:

C12 Denuncia di sinistro; C13 Prova della perdita; C14 Base di valutazione; C15 Altre assicurazioni; C16 Rivalsa; C17 Annullamento; C18 Sezione trasporto; C19 Clausola sanzioni, Limitazioni ed esclusioni; C20 Clausola delle malattie trasmissibili; - C21 Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto C22 Clausola Coverholder C23 Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche CL370 (ltaly)

ASSICURATO/CONTRAENTE	

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.



Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.
- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente

verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo <u>LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com</u> o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web https://www.lloydseurope.com dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:



Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

Mag Spa

Via Delle Tre Madonne 12 – 00197 Roma (RM)

Tel. 39 06 85 30 65 40/-Fax 39 06 85 30 65 65

Email: rome@magitaliagroup.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles
Belgio
Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D 17/03/2023



La seguente clausola annulla e sostituisce la clausola LBS0081ITA del presente Contratto.

Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno

ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

Milano 20121

Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.